


Gruppo di Lavoro sui Microinquinanti Emergenti e prioritari (GdL-MIE)

RASSEGNA DELLE NORMATIVE EUROPEE, NAZIONALI, LOMBARDE

Gennaio 2019



PUBBLICAZIONE

Questo documento è stato prodotto dal Gruppo di Lavoro sui Microinquinanti Emergenti (GdL-MIE).

Data pubblicazione: gennaio 2019.

AUTORI

Documento redatto a cura di:

Gianni Tartari, Istituto di Ricerca Sulle Acque, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA-CNR)

Marco Lietti, Lombardy Energy Cleantech Cluster (LE2C)

Revisione tecnica ed editoriale a cura di:

Chiara Brioschi, Lombardy Energy Cleantech Cluster (LE2C)

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano i partecipanti al Gruppo di Lavoro sui Microinquinanti Emergenti istituito da Lombardy Energy Cleantech Cluster (LE2C) in collaborazione con Regione Lombardia, che hanno contribuito con segnalazioni e rilettura del testo:

ARPA Lombardia

BrianzAcque S.r.l.

Gruppo CAP

Istituto di Ricerca Sulle Acque, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA-CNR)

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri

Joint Research Centre di Ispra (JRC)

Lariana Depur SpA

Lombardy Energy Cleantech Cluster (LE2C)

MM SpA

Politecnico di Milano, DICA - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

Regione Lombardia

Università degli Studi dell'Insubria, DiSAT - Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia

Università degli Studi di Brescia, DICATAM - Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica, DIMI - Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale

Università di Milano-Bicocca, DISAT - Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra

In caso di citazioni si prega di indicare la fonte "*Gruppo di Lavoro sui Microinquinanti Emergenti e prioritari – Rassegna delle Normative Europee, Nazionali, Lombarde – Lombardy Energy Cleantech Cluster, 2019*"

INDICE

SOMMARIO.....	1
INTRODUZIONE	2
NORMATIVE EUROPEE.....	3
REGOLAMENTO CEE 315/93, REGOLAMENTO CE 1881/2006 & REGOLAMENTO UE 1259/2011: Contaminanti nei prodotti alimentari - ridurre al minimo gli effetti nocivi	3
DIRETTIVA 91/271/CEE: Trattamento delle acque reflue urbane.....	3
DIRETTIVA 98/83/CE: Acqua potabile - norme di qualità essenziali.....	3
DIRETTIVA 2000/60/CE: Direttiva Quadro sulle Acque (WFD)	4
DIRETTIVA 2002/32/CE, DIRETTIVA 2006/13/CE & REGOLAMENTO UE 277/2012: Garantire un'alimentazione sicura agli animali	4
REGOLAMENTO 2004/850/CE & REGOLAMENTO UE 1342/2014: Tutela della salute e dell'ambiente dagli inquinanti organici persistenti	5
DIRETTIVA 2006/118/CE: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento.....	5
REGOLAMENTO CE 166/2006: Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)	6
DECISIONE CE 507/2006: Affrontare i rischi posti dalle sostanze chimiche - Convenzione di Stoccolma	6
REGOLAMENTO CE 1907/2006: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche - Regolamento REACH	6
DIRETTIVA 2008/56/CE: Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (MSFD, Marine Strategy Framework Directive)	7
DIRETTIVA 2008/105/CE: Norme di qualità ambientale applicabili alle acque superficiali	7
REGOLAMENTO CE 1272/2008: Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele - Regolamento CLP.....	8
DIRETTIVA 2009/128/CE: Pesticidi nell'Unione europea - assicurare un utilizzo sostenibile.....	8
REGOLAMENTO CE 1107/2009: Sicurezza dei pesticidi sul mercato dell'Unione europea	9
DIRETTIVA 2010/75/UE: Emissioni industriali - Direttiva IED.....	9
REGOLAMENTO UE 528/2012: Sicurezza dei repellenti per insetti, dei disinfettanti e di altri prodotti chimici industriali (biocidi) nell'Unione europea - Regolamento BPR	9
DIRETTIVA 2013/39/CE: Sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.....	10
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Bruxelles, 1.2.2018).....	10
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (Bruxelles, 28.5.2018)	11
NORMATIVE ITALIANE	12
D.Lgs. 152/1999	12
D.Lgs. 31/2001	12
D.Lgs. 149/2004	12

D.Lgs. 152/2006: <i>Testo Unico Ambientale</i>	12
Decreto 10 gennaio 2007	12
D.Lgs. 30/2009.....	12
DM 56/2009: <i>Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici</i>	12
D.Lgs. 190/2010.....	12
D.Lgs. 219/2010.....	12
DM 260/2010: <i>Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali</i>	12
DM 46/2014.....	13
D.Lgs. 172/2015	13
Decreto 6 luglio 2016.....	13
DM 172/2016: <i>Modalità e norme tecniche per le operazioni di dragaggio</i>	13
NORMATIVE REGIONE LOMBARDIA	14
L.R. 26/2003 & Dgr 6990/2017: <i>Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche</i>	14
R.R. 3/2006 & Dgr 2318/2006: <i>Scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie</i>	14
Dgr IX/4621/2012 e s.m.i.	14
Dgr X/1086/2013.....	14
Dgr 3233/2015: <i>Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari</i>	14
Dgr 7076/2017: <i>Disposizioni integrative in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura</i>	14
Decreto N. 94 del 7/8/2018: <i>Condizioni di conferimento e stoccaggio dei fanghi</i>	15
BIBLIOGRAFIA	16
APPENDICE 1 - RIEPILOGO DEI RECEPIMENTI ITALIANI.....	17
APPENDICE 2 – INIZIATIVE NON ISTITUZIONALI	18
Programma ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals)	18

SOMMARIO

Questo documento è una rassegna delle normative prodotte dall'Unione europea, dall'Italia e dalla Regione Lombardia concernenti la protezione, il controllo e la tutela delle acque superficiali, sotterranee, potabili o reflue e delle matrici correlate, quali fanghi, sedimenti e biota.

Delle normative sono descritti in modo sintetico le finalità, i principali inquinanti che vengono regolamentati e i campi di applicazione: scopi, punti chiave e contesto in cui la normativa è emersa. Nelle sintesi sono incluse anche indicazioni sulle eventuali modifiche e integrazioni disponibili introdotte fino al dicembre 2018.

La rassegna è strutturata in tre parti: normative europee, italiane e della Regione Lombardia. Sono anche incluse due appendici: l'[Appendice 1](#) riepiloga i recepimenti italiani delle normative comunitarie, per facilitare chi consulta il documento ad orientarlo nella complessa articolazione del progredire di norme che spesso hanno visto la luce in tempi anche molto lontani tra loro. L'[Appendice 2](#) riporta un esempio di approccio autoregolatorio di aziende private per il contenimento dell'uso e la dispersione di MIE, che dimostra che su questa tematica si stanno mettendo competenze e risorse anche al di fuori degli obblighi imposti dai Governi.

Per informazioni più approfondite si rimanda, per quanto riguarda la normativa europea, al portale istituzionale [EUR-Lex](#) ed alla pubblicazione Tornero & Hanke (2017) per gli atti più rilevanti, in particolare quelli relativi alla Direttiva Quadro sulle Acque (WFD).

RACCOLTA DOCUMENTALE

Tutta la documentazione citata in questa rassegna è disponibile in formato PDF al sito: <http://www.energycluster.it/it/aree-di-competenza/water-energy-nexus>

INTRODUZIONE

Questa rassegna nasce nell'ambito delle attività intraprese dal Gruppo di lavoro sui Microinquinanti Emergenti (GdL-MIE), proposto all'inizio del 2018 dal Cluster LE2C a Regione Lombardia, che si prefigge l'obiettivo di rilevare lo stato dell'arte delle conoscenze sulla presenza, diffusione, pericolosità ecc. dei MIE in Lombardia. L'obiettivo del GdL-MIE è quello di contribuire, mediante la diffusione di informazioni dettagliate sul fenomeno a scala regionale, alla definizione di strategie gestionali per la protezione dell'ambiente, facilitando nel medio periodo la messa in atto di azioni di contenimento della diffusione degli inquinanti e di innovazioni tecnologiche nel trattamento delle acque, facilitando la collaborazione tra settori della ricerca e delle università e con le imprese del settore.

I contaminanti emergenti sono quelle sostanze che, non ancora incluse in programmi routinari di monitoraggio a livello europeo, possono essere candidate ad essere in futuro regolamentate in base alla loro (eco)tossicità, ai loro potenziali effetti sulla salute umana ed ai dati di monitoraggio inerenti presenza e persistenza. Discende immediatamente dalla definizione come questa classe di composti debba essere estremamente variabile nel tempo, in funzione tanto di nuove attività di ricerca e monitoraggio quanto del continuo aggiornamento della normativa europea in termini di regolamenti¹, direttive², decisioni³ o raccomandazioni⁴. Questo richiede costanti sforzi congiunti (ad esempio quelli profusi proprio dal GdL-MIE) tra comunità scientifica, aziende ed organi di pianificazione e controllo, per mantenere aggiornata la lista, sia "in entrata" con l'identificazione di nuove sostanze o classi di sostanze, che "in uscita" con la pubblicazione e/o l'aggiornamento di normative europee (e successivi recepimenti italiani) che ne regolamentino la presenza nelle varie matrici ambientali.

In quest'ottica è evidente la necessità di avere un quadro quanto più esaustivo dell'evoluzione normativa, partendo dalle fonti di livello più alto (europee), passando a quelle nazionali (italiane) ed infine alle fonti secondarie (in particolare della regione Lombardia).

¹ Regolamento: è un atto legislativo vincolante. Deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea.

² Direttiva: è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare. Tuttavia, spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come tali obiettivi vadano raggiunti (recepimento).

³ Decisione: è vincolante per i suoi destinatari (ad esempio un paese dell'UE o una singola impresa) ed è direttamente applicabile.

⁴ Raccomandazione: non è vincolante, e consente alle istituzioni europee di rendere note le loro posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari.

NORMATIVE EUROPEE

[REGOLAMENTO CEE 315/93, REGOLAMENTO CE 1881/2006 & REGOLAMENTO UE 1259/2011: Contaminanti nei prodotti alimentari - ridurre al minimo gli effetti nocivi](#)

L'UE ha adottato misure per ridurre al minimo i contaminanti nei prodotti alimentari. Tra le principali normative figurano appunto il Regolamento (CEE) 315/93 sulle procedure relative ai contaminanti nei prodotti alimentari e il Regolamento (CE) 1881/2006 sui livelli massimi di alcuni contaminanti negli stessi: micotossine (aflatossine, ocratossina A, fusarium-tossine, patulina), metalli (cadmio, piombo, mercurio, stagno inorganico), diossine e policlorobifenili (PCB), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), 3-monocloropropanodiolo (3-MCPD) e nitrati.

Il Regolamento UE 1259/2011 modifica il Regolamento CE 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari.

Con la [RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/711/UE](#) si è ritenuto opportuno raccomandare che la presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle uova da allevamento all'aperto, nelle uova biologiche, nel fegato di agnelli e pecore, nel granchio guantato (*Eriocheir Sinensis*), nelle erbe aromatiche essiccate e nelle argille vendute come integratore alimentare sia soggetta a un monitoraggio rafforzato.

[DIRETTIVA 91/271/CEE: Trattamento delle acque reflue urbane](#)

La Direttiva è finalizzata a proteggere l'ambiente dell'Unione europea (UE) dalle conseguenze determinate dalle acque reflue urbane stabilendo norme a livello comunitario per la raccolta, il trattamento e lo scarico in acque superficiali. La normativa riguarda inoltre le acque reflue prodotte dalle industrie agro-alimentari.

La Direttiva dispone che il territorio sia adeguatamente servito da reti fognarie e da impianti di depurazione. Questo è obbligatorio per tutte le aree definibili come «agglomerato». L'agglomerato è l'area in cui la popolazione e le attività produttive sono sufficientemente concentrate, così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un trattamento e un punto di recapito finale. La Direttiva si occupa degli agglomerati superiori a 2.000 abitanti equivalenti. L'Unione europea verifica periodicamente il rispetto della Direttiva e in caso di violazione avvia procedure di infrazione. Le violazioni si verificano quando un agglomerato presenta una o più criticità: assenza di reti fognarie o presenza di reti non collettate, assenza di impianto di depurazione o depurazione insufficiente per dimensione e/o tipo di trattamenti, scarichi dell'impianto che non rispettano i limiti di concentrazione di inquinanti.

La Direttiva include tre allegati. L'Allegato I, riguardante i Requisiti relativi alle acque reflue urbane, riporta nella tabella 2 i limiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui agli articoli 4 e 5; l'Allegato II, inerente i Criteri per l'individuazione delle aree sensibili e meno sensibili e l'Allegato III che definisce i Settori industriali.

Recentemente, la Legge Europea 2017 (Legge 20 novembre 2017, n. 167) ha stabilito che per la corretta attuazione della Direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all'applicazione dei limiti di emissione degli inquinanti provenienti da impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, si dovrà fare riferimento non tanto alla potenzialità impianto in A.E. (abitanti equivalenti) ma al carico generato dall'agglomerato in A.E.

[DIRETTIVA 98/83/CE: Acqua potabile - norme di qualità essenziali](#)

La Direttiva stabilisce gli standard relativi all'acqua potabile, con lo scopo di tutelare la salute pubblica dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia. I paesi membri sono tenuti a pubblicare una relazione triennale sulla qualità dell'acqua potabile da inviare alla Commissione europea, la quale produce a sua volta una relazione di sintesi dei dati nazionali. La Commissione inoltre rivede i parametri indicativi, microbiologici e chimici e le specifiche

relative al monitoraggio ogni cinque anni, tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici, e può proporre di adeguarli.

L'Allegato I contiene una lista (parte A) di parametri microbiologici (riferiti ad E. coli, Enterococchi e Pseudomonas aeruginosa) e una lista (parte B) di parametri riferiti a 27 composti/gruppi di composti chimici (tra cui metalli, antiparassitari, idrocarburi ecc.), associati ai requisiti minimi cui le acque destinate al consumo umano devono soddisfare per essere riconosciute come salubri e pulite. Una ulteriore lista (parte C) di 20 parametri indicatori (tra cui colore, odore, torbidità, conducibilità ecc.) è presente a fini di controllo e di eventuali provvedimenti correttivi e limitazioni dell'uso.

DIRETTIVA 2000/60/CE: Direttiva Quadro sulle Acque (WFD)

La Direttiva Quadro sulle Acque (WFD, "Water Framework Directive"), definisce strategie contro l'inquinamento idrico e stabilisce un elenco di sostanze o gruppi di sostanze che destano maggiori preoccupazioni per le acque europee. Attualmente 45 sostanze figurano nell'elenco delle sostanze prioritarie (PS), delle quali 21 sono classificate come pericolose, e 8 nell'elenco di altri inquinanti: 33 sostanze sono state specificate dalla [DECISIONE 2455/2001/CE](#) ed ulteriori 12 dalla [Direttiva modificativa 2013/39/UE](#). La Direttiva stabilisce che l'elenco delle sostanze prioritarie deve essere riesaminato ogni sei anni e deve comprendere la valutazione delle sostanze esistenti e l'individuazione di nuove sostanze potenzialmente prioritarie. Il secondo riesame è attualmente in corso e comprende due approcci: il monitoraggio e la modellizzazione.

La modalità di prioritizzazione basata sul monitoraggio classifica le sostanze delle quali si dispone di sufficienti dati (monitorate da almeno quattro paesi) secondo una nuova metodologia che considera l'estensione spaziale e temporale dei superamenti della Concentrazione Ambientale Prevista (PNEC) (approccio STE) nei dati di monitoraggio (Carvalho R. C. L., 2016). Le altre sostanze con dati di monitoraggio insufficienti o di bassa qualità vengono valutate attraverso una modellizzazione, in cui ogni sostanza viene classificata in base alla quantità che si prevede di rilasciare nell'ambiente (punteggio di esposizione) e ai suoi effetti sugli organismi (punteggio di rischio) (Nicola Chirico, 2016).

Esiste anche una Watch List della Direttiva delle sostanze destinate al monitoraggio a livello dell'UE, richiesta dalla [Direttiva 2008/105/CE](#) modificata dalla [Direttiva 2013/39/UE](#).

Nell'ambito della WFD, gli Stati membri dell'UE devono inoltre individuare gli inquinanti di importanza regionale o locale e selezionare le sostanze da dichiarare inquinanti specifici per i bacini idrografici (DSRA) da controllare al livello pertinente. Ciò richiede la valutazione degli impatti, la definizione delle priorità e lo screening strategico delle sostanze potenzialmente pericolose (Henna Piha, 2010).

In generale le specifiche tecniche per le analisi chimiche e il monitoraggio dello stato delle acque conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, della [Direttiva Quadro 2000/60/CE](#) sono stabilite dalla [DIRETTIVA 2009/90/CE](#), fissa criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi utilizzati dagli Stati membri per monitorare lo stato delle acque, dei sedimenti e del biota e contiene regole per comprovare la qualità dei risultati delle analisi.

DIRETTIVA 2002/32/CE, DIRETTIVA 2006/13/CE & REGOLAMENTO UE 277/2012: Garantire un'alimentazione sicura agli animali

La Direttiva 2002/32/CE si applica a tutti i prodotti destinati all'alimentazione degli animali, comprese le materie prime, gli additivi e i mangimi complementari. Stabilisce i livelli massimi di sostanze e prodotti indesiderabili (contaminanti) negli alimenti per animali disponibili sul mercato dell'Unione europea (comprese le importazioni), limitando i rischi di contaminazione degli alimenti per animali da parte di sostanze e prodotti tossici o che potrebbero influire sfavorevolmente sulla produzione. L'elenco comprende sostanze quali determinati metalli pesanti (come piombo e cadmio), la diossina e alcuni pesticidi.

La Direttiva 2006/13/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) ne modifica gli allegati I e II per quanto riguarda le diossine e i PCB diossina-simili in conformità della Direttiva stessa, secondo cui la Commissione doveva riesaminare le disposizioni relative alle diossine per la prima volta entro il 2004, alla luce dei nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili.

Il Regolamento UE 277/2012 modifica ulteriormente gli allegati I e II per quanto riguarda i livelli massimi e le soglie d'intervento relativi alle diossine e ai policlorobifenili.

REGOLAMENTO 2004/850/CE & REGOLAMENTO UE 1342/2014: Tutela della salute e dell'ambiente dagli inquinanti organici persistenti

Gli inquinanti organici persistenti (POP) sono sostanze chimiche, quali pesticidi o sostanze chimiche industriali, che permangono nell'ambiente, migrano nella catena alimentare e costituiscono una minaccia per la salute dell'uomo e l'ambiente.

Il Regolamento 2004/850/CE crea un quadro giuridico per tutelare la salute dell'uomo e l'ambiente vietando l'immissione sul mercato e l'uso dei POP, ritirandoli il prima possibile o limitandone la produzione, modificando la Direttiva 79/117/CE (poi abrogata dal [Regolamento 1107/2009](#)). Stabilisce inoltre norme per la gestione delle scorte e dei rifiuti contenenti POP.

Il Regolamento UE 1342/2014, a seguito della valutazione di nuovi dati scientifici su quantità e concentrazioni di POP difenileteri bromurati e dell'acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) negli articoli e nei rifiuti, reca una modifica del Regolamento 850/2004 agli allegati IV e V, fissando valori limite di concentrazione massima per i suddetti inquinanti organici persistenti, al fine di evitare la continua emissione di queste sostanze nell'ambiente.

DIRETTIVA 2006/118/CE: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

La WFD dichiarava che sarebbero state adottate misure per prevenire, controllare e contrastare l'inquinamento delle acque sotterranee. Tali misure sono contenute nella Direttiva 2006/118/CE, motivo per cui è nota come la «direttiva figlia» della Direttiva Quadro. Inoltre, nel 2013, la Direttiva quadro sulle acque ha abrogato la Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. Questa Direttiva ha lo scopo di colmare il vuoto legislativo a seguito di tale abrogazione, riportando le procedure per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e le misure per ridurre i livelli delle sostanze inquinanti.

Più in dettaglio, la Direttiva include criteri per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, l'individuazione di significative e durature tendenze all'aumento nei livelli di inquinamento e per determinare i punti di partenza da utilizzare per l'inversione di tendenza, oltreché per prevenire e limitare gli scarichi indiretti (dopo percolazione attraverso il suolo o sottosuolo) di inquinanti. Si considera che le acque sotterranee abbiano un buono stato chimico quando soddisfino alle Norme di Qualità contenute nell'Allegato I (riferite ai nitrati e alle sostanze attive nei pesticidi, dei loro metaboliti e prodotti di reazione), ai Valori di Soglia contenuti nell'Allegato II (riferite a metalli pesanti, nitriti, alogenuri, conduttività ecc.) e quando la concentrazione degli altri inquinanti sia conforme alla definizione di buono stato chimico contenuta nell'Allegato V della WTD. Qualora venga superato un valore impostato come standard di qualità o valore soglia, un'indagine confermerà, tra le altre cose, che ciò non costituisce un rischio ambientale significativo.

Entro il 22 dicembre 2008, i paesi dell'UE dovevano fissare un valore soglia per ciascun inquinante identificato in uno dei corpi idrici sotterranei nel loro territorio considerato a rischio, fornendo informazioni (come specificato nell'Allegato III) sui corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio e su come sono stati fissati i valori soglia. Questi valori di soglia devono essere inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla WTD. Nel 2010, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sulla base delle informazioni fornite dai paesi dell'UE, i quali devono individuare significative e durature tendenze all'aumento nei livelli di inquinanti rilevati nei corpi idrici sotterranei. Per farlo, devono stabilire un

programma di monitoraggio in conformità all'allegato IV della presente Direttiva, secondo cui è anche necessario definire un punto di partenza per invertire queste tendenze all'aumento. Tali inversioni riguarderanno le concentrazioni che comportano un rischio per gli ecosistemi acquatici associati, per gli ecosistemi terrestri che ne dipendono, per la salute umana e per gli usi legittimi dell'ambiente acquatico.

Con questa la [DIRETTIVA 2014/80/UE](#) si modifica l'Allegato II della Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, con l'inclusione di valori soglia anche per i nitriti (oltre che per nitrati e ammonio, già presenti), a loro volta concorrenti al tenore totale di azoto e di fosforo in quanto tali o sotto forma di fosfati.

REGOLAMENTO CE 166/2006: Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

Con questo Regolamento viene istituito il registro Europeo PRTR, o E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register), attuazione del protocollo PRTR dell'UNECE (*United Nations Economic Commission for Europe*).

Per ogni impianto industriale, l'E-PRTR fornisce un facile accesso ai dati sulle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, nonché sui trasferimenti fuori sito di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque reflue. Nell'Allegato II del Regolamento sono elencati 91 inquinanti chiave (ad esempio metalli pesanti, pesticidi, gas a effetto serra e diossine). Sono inoltre disponibili alcune informazioni sulle emissioni da fonti diffuse.

DECISIONE CE 507/2006: Affrontare i rischi posti dalle sostanze chimiche - Convenzione di Stoccolma

Approva la decisione dell'Unione europea (o meglio, della Comunità europea, quale era al momento dell'adozione) di prendere parte alla convenzione di Stoccolma. Dà una definizione di inquinanti organici persistenti e stabilisce norme che ne regolano la produzione, l'importazione e l'esportazione. Richiede che i cittadini, i politici e l'industria chimica vengano informati dei rischi posti da tali sostanze.

La convenzione riguarda prioritariamente 23 inquinanti organici persistenti prodotti sia intenzionalmente che non intenzionalmente (per esempio da fonti quali gli inceneritori di rifiuti). Tali inquinanti sono: aldrin, clordano, clordecone, diclorodifeniltricloroetano (DDT), dieldrin, endrin, eptacloro, esabromodifenile, esabromociclododecano, composti del PFOS ottabromodifenil etere, esaclorobenzene (HCB), alfa-esaclorocicloesano, beta-esaclorocicloesano, lindano, mirex, acido perfluorottano sulfonato, i suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile, policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF), bifenili policlorurati (PCB), endosulfano tecnico e relativi isomeri, tetrabromodifenil etere e pentabromodifenil etere e toxafene.

L'obiettivo è ridurre al minimo e, laddove possibile, eliminare la produzione non intenzionale e il rilascio di inquinanti organici persistenti. A tale scopo, i firmatari devono sviluppare piani d'azione e puntare all'uso di materiali, prodotti e processi sostitutivi.

REGOLAMENTO CE 1907/2006: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche - Regolamento REACH

Il Regolamento "REACH" (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) prevede procedure legislative atte a migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente dai rischi derivanti dalle sostanze chimiche. Le imprese devono raccogliere informazioni sulle proprietà e sugli usi delle sostanze che fabbricano e commercializzano nell'UE, identificando e comunicando all'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) i rischi ad esse connessi.

Le sostanze che possono avere effetti gravi e spesso irreversibili sulla salute umana e sull'ambiente possono essere identificate come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC). Ai sensi del Regolamento REACH,

le SVHC sono sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai sensi del [Regolamento CLP](#); persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) ai sensi del Regolamento REACH (allegato XIII); o con un livello di preoccupazione equivalente. Se una sostanza è identificata come SVHC, sarà aggiunta all'Elenco delle sostanze Candidate per l'eventuale inclusione nell'Elenco delle sostanze Autorizzate.

A gennaio 2019, 197 sostanze figurano nell' [Elenco delle sostanze candidate](#). Tali sostanze sono regolarmente valutate dall'ECHA per stabilire quali debbano essere incluse [nell'Elenco delle sostanze Autorizzate](#) (allegato XIV) in via prioritaria. La priorità è normalmente data alle sostanze con proprietà PBT o vPvB, o di cui si fa un uso ampiamente dispersivo o di quantità elevate. Attualmente l'Allegato XIV del Regolamento REACH contiene 43 sostanze. Se i rischi non possono essere gestiti, le autorità possono limitare l'uso delle sostanze in modi diversi. Le [sostanze soggette a restrizioni](#) ai sensi del Regolamento REACH sono incluse nell'Allegato XVII, contenente 69 voci (gennaio 2019).

In particolare la 68esima entrata dell'Allegato XVII è stata aggiunta dal [REGOLAMENTO \(UE\) 2017/1000](#), riguardante l'acido perfluorottanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze correlate al PFOA.

[DIRETTIVA 2008/56/CE: Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino \(MSFD, Marine Strategy Framework Directive\)](#)

La Direttiva stabilisce un approccio e obiettivi comuni per la prevenzione, la protezione e la conservazione dell'ambiente marino contro attività umane dannose. Prevede che i paesi dell'UE sviluppino strategie volte a conseguire un «buono stato ecologico» entro il 2020. Le strategie, che si estendono per cicli di oltre 6 anni, necessitano di includere misure che proteggano l'ecosistema marino volte a proteggere l'ecosistema marino e a garantire che le attività economiche connesse all'ambiente marino siano sostenibili.

Sottolinea la necessità per i paesi dell'UE di cooperare con i propri vicini, garantendo la cooperazione all'interno delle regioni marine (Atlantico nord orientale, Baltico, Mediterraneo e Mar Nero), in particolare nello stabilire e attuare le proprie strategie in ambito marino. L'utilizzo di strutture di gestione già esistenti, quali le convenzioni marittime regionali, costituisce pertanto un elemento importante che i paesi dell'UE devono tenere in considerazione. Riconosce l'importanza delle misure di protezione spaziale per l'ambiente marino, contribuendo alla creazione di una rete globale di aree marine protette e lancia un dialogo con i paesi al di fuori dell'UE.

La MSFD ha un impatto anche sulla gestione degli apporti da acque interne.

[DIRETTIVA 2008/105/CE: Norme di qualità ambientale applicabili alle acque superficiali](#)

La WTD (articolo 16, paragrafo 7) ha richiesto la definizione di Standard di Qualità Ambientale (SQA) applicabili all'acqua, oltre al monitoraggio delle concentrazioni delle sostanze prioritarie e di altri otto inquinanti nei corpi idrici. La Direttiva 2008/105/CE fissa gli SQA in relazione alla presenza nelle acque superficiali di sostanze o di gruppi di sostanze identificate (dalla WTD e s.m.i.) come inquinanti prioritari in ragione del rischio significativo che presentano per l'ambiente acquatico o da esso generato. Tali sostanze comprendono i metalli quali il cadmio, il piombo, il mercurio ed il nichel, composti quali il benzene, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nonché diversi pesticidi.

Sono previsti due tipi di standard per l'acqua. Una soglia per la concentrazione media della sostanza interessata calcolata a partire dalle misurazioni nell'arco di un anno: tale standard mira a garantire protezione contro l'esposizione a lungo termine ad agenti inquinanti nell'ambiente acquatico. Una concentrazione massima ammissibile della sostanza in questione, ossia il massimo per ogni singola misurazione: questo standard mira a garantire la protezione contro l'esposizione a breve termine, ad esempio contro i picchi di inquinamento.

Gli SQA differiscono per le acque superficiali interne (fiumi e laghi) e le altre acque superficiali (acque di transizione, acque costiere e acque territoriali). La media annua di SQA per due metalli tiene conto della loro biodisponibilità. Per alcune sostanze sono impostati SQA del biota, affinché la concentrazione specifica delle sostanze rilevanti del biota (generalmente pesci) non sia superata. La Direttiva prevede altresì che gli Stati membri stabiliscano delle zone di mescolamento, nelle quali il superamento degli SQA è permesso, purché il resto del corpo idrico superficiale rispetti gli standard di qualità. Tali zone devono essere chiaramente identificate nei piani di gestione dei distretti idrografici, stabiliti ai sensi della WTD.

Per ciascun distretto idrografico, gli Stati membri compilano un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite delle sostanze identificate dalla Direttiva. In base a tale inventario, la Commissione verifica, entro il 2018, che si stiano facendo progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di riduzione progressiva dell'inquinamento dovuto alle sostanze prioritarie e gli obiettivi di arresto o di eliminazione progressiva delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie.

La Direttiva 2008/105/CE ha abrogato le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE a decorrere dal 22 dicembre 2012.

REGOLAMENTO CE 1272/2008: Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele - Regolamento CLP

Il Regolamento "CLP" (Classification, Labelling and Packaging) prevede che tutte le sostanze e i preparati chimici presenti sul mercato debbano essere classificate, ovvero che si debba valutare se possano o meno danneggiare la salute umana o l'ambiente. Il processo di classificazione prevede l'identificazione di informazioni sui pericoli fisici, per la salute, per l'ambiente o di altro tipo di una sostanza o di una miscela, come stabilito nell'Allegato I del Regolamento CLP. Se la sostanza chimica è classificata come pericolosa, deve essere etichettata e manipolata di conseguenza. Il CLP si basa sugli standard GHS (Sistema Internazionale di Classificazione ed Etichettatura di Sostanze e Preparati Pericolosi).

L'Inventario C&L (Classification & Labelling) è un database che contiene le informazioni di base per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze notificate e registrate da produttori e importatori. Contiene inoltre l'elenco delle classificazioni armonizzate (allegato VI). L'ECHA mantiene l'inventario delle C&L, ma non rivede o verifica l'accuratezza delle informazioni. A gennaio 2019, 147.415 sostanze sono incluse in questo inventario.

DIRETTIVA 2009/128/CE: Pesticidi nell'Unione europea - assicurare un utilizzo sostenibile

La Direttiva stabilisce le regole per un utilizzo sostenibile dei pesticidi, riducendo i rischi che questi rappresentano per la salute umana e l'ambiente, promuovendo l'impiego di una difesa integrata e di varie tecniche, quali ad esempio alternative non chimiche.

I paesi membri sono tenuti ad adottare piani nazionali che fissino obiettivi quantitativi, misure e tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente; garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti abbiano accesso a una formazione adeguata e informare la popolazione e promuovere programmi di sensibilizzazione sui potenziali rischi posti dai pesticidi. Devono inoltre imporre l'ispezione periodica (almeno una volta nel 2016, poi ogni cinque anni fino al 2020 e poi ogni tre anni) di tutte le attrezzature per l'applicazione di pesticidi, vietare l'irrorazione aerea e proteggere l'acqua, specialmente quella potabile, dall'impatto dei pesticidi, assicurandosi che l'utilizzo di pesticidi sia limitato o vietato in aree quali parchi pubblici, parchi gioco, campi sportivi, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie.

Devono infine richiedere agli utenti professionali di attenersi alle precauzioni di sicurezza durante la manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi, nonché durante il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze, adottando tutte le misure necessarie per promuovere una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi.

REGOLAMENTO CE 1107/2009: Sicurezza dei pesticidi sul mercato dell'Unione europea

Il presente Regolamento stabilisce le norme relative all'autorizzazione della vendita, dell'utilizzo e del controllo dei prodotti fitosanitari nell'UE. Riconosce il principio di precauzione che i paesi dell'UE devono applicare laddove esista un'incertezza scientifica riguardante i rischi che un prodotto fitosanitario può porre alla salute umana o animale o per l'ambiente.

Per ottenere l'approvazione, una sostanza attiva non deve avere effetti nocivi sulla salute umana, compresi i gruppi più vulnerabili, né effetti inaccettabili sull'ambiente. I prodotti fitosanitari devono essere efficaci e non avere effetti nocivi immediati o ritardati sulla salute umana, provocare conseguenze inaccettabili sui vegetali o sull'ambiente oppure causare sofferenze e dolore non necessari ai vertebrati.

L'autorità fornisce la prima approvazione per un periodo non superiore a 10 anni. L'approvazione di una richiesta di rinnovo non può superare i 15 anni. Le domande di approvazione di sostanze attive, accompagnate dalle informazioni scientifiche necessarie, devono essere presentate alle autorità nazionali, che hanno 12 mesi di tempo per esaminare la richiesta. I titolari di un'autorizzazione di un paese dell'UE possono utilizzare la procedura di riconoscimento reciproco per richiedere il suo impiego in un altro paese dell'UE.

Il [REGOLAMENTO UE 283/2013](#) e il [REGOLAMENTO UE 284/2013](#) stabiliscono rispettivamente i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive e ai prodotti fitosanitari.

DIRETTIVA 2010/75/UE: Emissioni industriali - Direttiva IED

La Direttiva "IED" (Industrial Emissions Directive) è il principale strumento dell'UE per la disciplina delle emissioni inquinanti degli impianti industriali. L'Allegato I dell'IED elenca le attività industriali che necessitano di un'autorizzazione per operare in conformità. Tale autorizzazione deve tener conto delle prestazioni ambientali complessive dell'impianto (emissioni nell'atmosfera, nell'acqua e nel terreno, produzione di rifiuti, ecc). Le condizioni di autorizzazione comprendono i valori limite di emissione (VLE) per tutti gli inquinanti rilevanti, basati sull'uso delle migliori tecniche disponibili (BAT). L'Allegato II presenta un elenco di sostanze inquinanti presenti nell'aria e nell'acqua. Gli inquinanti dell'acqua comprendono anche le sostanze PS della WFD.

REGOLAMENTO UE 528/2012: Sicurezza dei repellenti per insetti, dei disinfettanti e di altri prodotti chimici industriali (biocidi) nell'Unione europea - Regolamento BPR

Il Regolamento "BPR" (Biocidal Product Regulation) riguarda l'immissione sul mercato e l'uso dei biocidi e abroga la precedente direttiva sui biocidi (BPD, Direttiva 98/8/CE). Tutti i biocidi necessitano di un'autorizzazione prima di poter essere immessi sul mercato e i principi attivi in essi contenuti devono essere preventivamente approvati. In linea di principio i principi attivi che rientrano nei criteri di esclusione non saranno approvati (sostanze CMR ai sensi del [Regolamento CLP](#), interferenti endocrini e sostanze PBT/vPvB).

L'Allegato V del Regolamento BPR classifica i biocidi in 22 tipi di prodotto, raggruppati in quattro aree principali: disinfettanti, conservanti, disinfestanti e altri. Esiste un elenco dell'Unione dei principi attivi approvati (ex allegato I della Direttiva 98/8/CE). Al luglio 2017, esistono 272 combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali è stata presentata una domanda di approvazione in base alla BPD o alla BPR.

Il [REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 354/2013](#) stabilisce disposizioni concernenti modifiche dei biocidi richieste conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 528/2012 per quanto riguarda le informazioni trasmesse in relazione alla domanda iniziale di autorizzazione di biocidi o famiglie di biocidi.

Il [REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 88/2014](#) specifica una procedura per la modifica dell'allegato I, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare al processo di presentazione e convalida di una domanda di iscrizione di un principio attivo in una delle categorie di tale allegato.

DIRETTIVA 2013/39/CE: Sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

La Direttiva 2013/39/UE modifica le Direttive [2000/60/CE](#) e [2008/105/CE](#) per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. In particolare, aggiorna gli SQA per 7 delle 33 sostanze prioritarie originarie in linea con le ultime conoscenze scientifiche e tecniche riguardanti le proprietà delle sostanze. Gli SQA revisionati per dette 7 sostanze prioritarie esistenti devono essere tenuti in considerazione per la prima volta dai piani di gestione dei bacini idrografici degli Stati membri a partire dal 22 dicembre 2015, allo scopo di ottenere un buono stato chimico delle acque superficiali in relazione a tali sostanze entro il 22 dicembre 2021.

Le 12 nuove sostanze prioritarie identificate e i loro SQA devono essere presi in considerazione nell'istituzione di programmi di controllo aggiuntivi ed in programmi preliminari di misure da presentare entro la fine del 2018, allo scopo di ottenere un buono stato chimico delle acque superficiali in relazione a tali sostanze entro il 22 dicembre 2027.

La Direttiva 2013/39/UE introduce altresì una disposizione relativa all'istituzione, da parte della Commissione, di un elenco di controllo di sostanze per le quali devono essere raccolti dati in tutta l'Unione europea allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d'intervento. Il primo elenco di controllo deve essere istituito entro il 14 settembre 2014 e può contenere fino a 10 sostanze, di cui 3 farmaceutiche (Diclofenac, 17-beta-estradiolo (E2) e 17-alfaetinilestradiolo (EE2)). L'elenco di controllo deve essere aggiornato ogni 2 anni. Un periodo di monitoraggio continuo dell'elenco di controllo per ogni singola sostanza non deve superare i quattro anni. Con la [DECISIONE DI ESECUZIONE UE 2015/495](#) la Commissione istituisce il primo elenco di controllo di 9 sostanze e 2 gruppi di sostanze (antibiotici macrolidi e neonicotinoidi) da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione.

Il meccanismo è inteso a fornire informazioni di elevata qualità sulle concentrazioni di inquinanti emergenti e di altre sostanze i cui dati di monitoraggio disponibili sono insufficienti per individuare il rischio che presentano a livello dell'UE. Le prime Watch List saranno periodicamente riesaminate per garantire che i composti non siano monitorati più a lungo del necessario e che le sostanze per le quali è stato confermato un rischio significativo siano identificate come candidate prioritarie il più presto possibile (Carvalho R. M. D., 2015).

Con la [DECISIONE DI ESECUZIONE UE 2018/840](#) si aggiorna l'elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio, abrogando la Decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione.

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Bruxelles, 1.2.2018)

La Proposta individua la necessità di riesaminare la [Direttiva 98/83/CE](#) del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Tale Direttiva, in generale attuata correttamente dagli Stati membri, si basa infatti sull'utilizzo di parametri per monitorare la qualità nel punto di consumo risalenti a più di 20 anni fa; occorre pertanto esaminare se la Direttiva contempla in modo efficace le pressioni esistenti ed emergenti e se assicura che le persone che vivono nei paesi dell'Unione o vi si recano possano continuare a beneficiare per molti anni a venire di acqua potabile di alta qualità.

La proposta è il seguito diretto dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water", che ha raccolto oltre 1,8 milioni di firme e alla quale la Commissione ha risposto positivamente. La revisione della Direttiva rientra anche nel piano per la transizione verso un'economia circolare, aiutando gli Stati membri a gestire l'acqua potabile in modo sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse: contribuirà perciò a ridurre non solo il

consumo energetico e le perdite d'acqua evitabili, ma anche il numero di bottiglie di plastica in circolazione accrescendo la fiducia delle persone nella qualità dell'acqua di rubinetto.

Dal processo di revisione e valutazione della [Direttiva 98/83/CE](#) sono emersi una serie di elementi che possono essere migliorati: l'elenco dei parametri, l'uso dell'approccio basato sul rischio, la trasparenza sulle questioni relative alle risorse idriche, l'accesso a informazioni aggiornate da parte dei consumatori e i materiali a contatto con l'acqua potabile. La valutazione d'impatto che correde la proposta ha preso in esame anche l'aspetto evidenziato nell'iniziativa dei cittadini europei e nelle consultazioni, vale a dire l'inaccessibilità dell'acqua per alcuni gruppi della popolazione, ad esempio i gruppi vulnerabili ed emarginati, in particolare i Rom. Sulla base dei risultati della valutazione d'impatto, la presente proposta legislativa offre risposte adeguate a tale questione.

Si rimanda alla seguente [pagina](#) per gli aggiornamenti sugli ultimi emendamenti accettati

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (Bruxelles, 28.5.2018)

Articolo 1, Oggetto e Finalità: " Il presente Regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell'acqua e al relativo monitoraggio, così come l'obbligo di svolgere principali compiti di gestione dei rischi determinati per garantire il riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane trattate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche. Finalità del presente Regolamento è garantire la sicurezza delle acque depurate per l'uso che si prevede di farne, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, di affrontare in modo coordinato in tutta l'Unione il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e di contribuire anche al buon funzionamento del mercato interno"

NORMATIVE ITALIANE

[D.Lgs. 152/1999](#)

Primo recepimento della [Direttiva 91/271/CEE](#) concernente il trattamento delle acque reflue urbane, abrogato e poi confluito nel [D.Lgs 152/2006](#). In particolare, le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue sono contenute nel [D.M. 185/2003](#).

[D.Lgs. 31/2001](#)

Attuazione della [Direttiva 98/83/CE](#) relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

[D.Lgs. 149/2004](#)

Attuazione delle Direttive 2001/102/CE, [2002/32/CE](#), 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

[D.Lgs. 152/2006: Testo Unico Ambientale](#)

Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale o TUA): in particolare la Parte terza riguarda le Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche. L'Allegato V nello specifico riporta i limiti di emissione degli scarichi idrici.

[Decreto 10 gennaio 2007](#)

Attuazione della [Direttiva 2006/13/CE](#) della Commissione, che modifica la direttiva 2002/32/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

[D.Lgs. 30/2009](#)

Attuazione della [Direttiva 2006/118/CE](#) relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

[DM 56/2009: Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici](#)

Questo Decreto contiene il regolamento recante i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del TUA. Nella fattispecie, anche alla luce della [Direttiva 2000/60/CE](#) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Allegato II), il regolamento sostituisce l'Allegato II della Parte terza del 152/2006 con Allegato I del presente Decreto (riguardante il monitoraggio e la classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale), ed il punto 1.1.1 dell'Allegato III della Parte terza è sostituito dal punto 1.1.1 dell'Allegato II del presente Decreto (riguardante la fissazione delle condizioni di riferimento tipo-specifiche per i corpi idrici superficiali).

[D.Lgs. 190/2010](#)

Attuazione della [Direttiva 2008/56/CE](#) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

[D.Lgs. 219/2010](#)

Attuazione della [Direttiva 2008/105/CE](#) relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recepimento della Direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla [Direttiva 2000/60/CE](#), specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

[DM 260/2010: Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali](#)

Il regolamento contiene i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del [Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo Decreto legislativo.

DM 46/2014

Attuazione della [Direttiva 2010/75/UE](#) relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

D.Lgs. 172/2015

Attuazione della [Direttiva 2013/39/UE](#), che modifica la [Direttiva 2000/60/CE](#) per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.

Decreto 6 luglio 2016

Recepimento della Direttiva 2014/80/UE della Commissione che modifica l'Allegato II della [Direttiva 2006/118/CE](#) sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

DM 172/2016: Modalità e norme tecniche per le operazioni di dragaggio

Il DM disciplina le modalità e le norme tecniche delle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, anche al fine del reimpiego dei materiali dragati, come espressamente previsto dall'art. 5 bis comma 6 della legge n. 84/94 e al fine di quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 5-bis della Legge del 94, che prevede, dietro specifiche analisi, la re immissione nei corpi idrici dai quali provengono (dietro specifico trattamento) ovvero il riutilizzo per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping.

Non si applica alle operazioni inerenti i materiali provenienti dai siti di interesse nazionale risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, destinati ad essere gestiti al di fuori di detti siti. Tali operazioni sono autorizzate nel rispetto delle modalità discendenti dall'applicazione dell'articolo 109, comma 2, del Codice Ambiente.

NORMATIVE REGIONE LOMBARDIA

[L.R. 26/2003 & Dgr 6990/2017: Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche](#)

La Legge regionale del 12 dicembre 2003, n. 26 individua le modalità di approvazione del Piano di Tutela delle Acque previsto dalla normativa nazionale. Il Piano è formato da un Atto di Indirizzo, approvato dal Consiglio regionale, che contiene gli indirizzi strategici regionali in tema di pianificazione delle risorse idriche, e da un Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato dalla Giunta regionale, che costituisce, di fatto, il documento di pianificazione e programmazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

Con Delibera n. 6990 del 31 luglio 2017 è stato approvato il PTUA 2016 che costituisce la revisione del precedente PTUA 2006 approvato con Deliberazione n. 2244 del 29 marzo 2006.

[R.R. 3/2006 & Dgr 2318/2006: Scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie](#)

Il Regolamento reca la disciplina e il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, ed il Decreto riporta norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'art. 3 comma 1 del R.R. 3/2006.

[Dgr IX/4621/2012 e s.m.i.](#)

Approvazione della "Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni" e revoca della DGR 2 marzo 2011, n. 1393.

[Dgr X/1086/2013](#)

Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44 comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".

[Dgr 3233/2015: Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari](#)

Con questa delibera la Regione ha redatto le Linee Guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari inserendo misure specifiche per il comparto agricolo e per le aree frequentate dalla popolazione. In particolare, sono stati stabiliti percorsi di formazione specifica per l'utilizzo di prodotti fitosanitari da parte degli Utilizzatori Professionali, così come per la figura del Consulente e del Distributore.

Entro il 2016 le attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci dovranno avere un controllo funzionale in centri accreditati (già dal 2014 per i terzisti). Il Piano Agricolo Regionale approfondisce in uno specifico capitolo le condizioni all'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, in ambiente urbano, lungo le strade e le ferrovie. A partire dal 1° gennaio 2016 scatta l'obbligo della prescrizione da parte di un Consulente abilitato ai sensi della Direttiva 2009/128/CEE per l'uso di prodotti fitosanitari nelle aree sopra richiamate.

[Dgr 7076/2017: Disposizioni integrative in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura](#)

Con questa delibera, recante "Disposizioni integrative, in materia di parametri e valori limite da considerare per i fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura, alla dgr 2031/2014 recante disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12", sono stati

approvati nuovi parametri sui quali devono essere effettuate le analisi ai fini dello spandimento dei fanghi a beneficio dell'agricoltura, e relativi limiti di concentrazione, nonché l'aggiornamento dei protocolli di caratterizzazione ed ammissibilità in virtù dei nuovi parametri aggiunti e l'aggiornamento delle metodiche suggerite per l'analisi dei fanghi.

Relativamente a questo ultimo punto si è ritenuto opportuno specificare che per i nonilfenoli (rispetto ai quali si intende l'isomero "para"), può essere utilizzata la metodica EPA3550C 2007+EPA8270E 2017, mentre per gli Idrocarburi (C10-C40) può essere utilizzata anche la metodica UNI EN ISO 16703 2011.

Decreto N. 94 del 7/8/2018: Condizioni di conferimento e stoccaggio dei fanghi

Regione Lombardia ha annullato la Delibera regionale n.7076 dell'11 settembre 2017 (nella parte in cui ha modificato ed integrato la delibera 1 luglio 2014, n. X/2031, sui valori limite) disponendo, relativamente ai limiti applicabili allo spandimento dei fanghi per i parametri idrocarburi e fenoli, il rinvio alle disposizioni del D.Lgs 152/2006 (allegato 5 al titolo V della parte Quarta).

Con questo Decreto è stata adottata l'ordinanza contingibile e urgente "per garantire, dopo il blocco dello spandimento dei fanghi in agricoltura generato dalla sentenza TAR Lombardia [n. 1782/2018](#), condizioni di conferimento e stoccaggio dei fanghi prodotti nei cicli di depurazione delle acque urbane, in deroga a disposizioni vigenti di carattere generale o previste in talune autorizzazioni provinciali".

BIBLIOGRAFIA

- Carvalho R.N., L. Ceriani, A. Ippolito and T. Lettieri. 2015. Development of the first Watch List under the Environmental Quality Standards Directive. *JRC Technical Report*, JRC95018, 168 pp.
- Carvalho R.N., D. Marinov, R. Loos, D. Napierska, N. Chirico and T. Lettieri. 2016. Monitoring-based Exercise: Second Review of the Priority Substances List under the Water Framework Directive. *JRC Science for Policy Report*, 301 pp. (https://circabc.europa.eu/sd/a/7fe29322-946a-4ead-b3b9-e3b156doc318/Monitoring-based%20Exercise%20Report_FINAL%20DRAFT_25nov2016.pdf)
- Chirico, N., R.N. Carvalho, L. Ceriani and T. Lettieri. 2015. Modelling-based strategy for the Prioritisation Exercise under the Water Framework Directive. *JRS Science and Policy Reports*, 35 pp. (<http://mcc.jrc.ec.europa.eu/documents/201604114451.pdf>)
- Henna Piha, V. D. (2010). Workshop Report River Basin-Specific Pollutants. *JRC Scientific and Technical Report*, JRC 61421, 62 pp.
- Lettieri, T., N. Chirico, R.N. Carvalho, D. Napierska, R. Loos, I. Sanseverino, D. Marinov, L. Ceriani and G. Umlauf. 2016. Modelling-based strategy for the Prioritisation Exercise under the Water Framework Directive. *JRS Science and Policy Reports*, 78 pp. (https://circabc.europa.eu/sd/a/d3477811-c9f4-4d42-97be-48525073e906/Report_%20Modelling_based%20exercise_JRC_28November2016.pdf)
- Napierska, D., I. Sanseverino, R. Loos, L. Gómez Cortés, M. Niegowska and Teresa Lettieri. 2018. Modes of action of the current Priority Substances list under the Water Framework Directive and other substances of interest. EUR 29008 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, JRC 110117, 212 pp.
- Tornero, V., G. Hanke. 2017. Potential chemical contaminants in the marine environment. *JRC Technical Reports*, JRC 108964, 148 pp.

APPENDICE 1 - RIEPILOGO DEI RECEPIMENTI ITALIANI

DIRETTIVA EUROPEA	DATA PUBBLICAZIONE	TERMINE PER IL RECEPIMENTO	RECEPIMENTO ITALIANO	DATA PUBBLICAZIONE
91/271/CE	21 maggio 1991	30 giugno 1993	D.Lgs.152/1999 (abrogato)	11 maggio 1999
98/83/CE	3 novembre 1998	24 dicembre 2000	D.Lgs. 31/2001	3 marzo 2001
2000/60/CE (WFD)	23 ottobre 2000	22 dicembre 2003	D.Lgs. 152/2006	14 aprile 2006
2002/32/CE	7 maggio 2002	1 maggio 2003	D.Lgs. 149/2004	16 giugno 2004
2006/13/CE	3 febbraio 2006	4 novembre 2006	D. 10/1/2007	26 aprile 2007
2006/118/CE	12 dicembre 2006	16 gennaio 2009	D.Lgs. 30/2009	4 aprile 2009
2008/56/CE	17 giugno 2008	15 luglio 2010	D.Lgs. 190/2010	18 novembre 2010
2008/105/CE	16 dicembre 2008	13 luglio 2010	D.Lgs. 219/2010	20 dicembre 2010
2009/90/CE	31 luglio 2009	21 agosto 2011		
2009/128/CE	21 ottobre 2009	26 novembre 2011	D.Lgs. 150/2012	30 agosto 2012
2010/75/UE (IED)	24 novembre 2010	7 gennaio 2013	D.Lgs. 46/2014	27 marzo 2014
2013/39/CE	12 agosto 2013	14 settembre 2015	D.Lgs. 172/2015	27 ottobre 2015
2014/80/UE	20 giugno 2014	11 luglio 2016	D. 6/7/2016	16 luglio 2016

APPENDICE 2 – INIZIATIVE NON ISTITUZIONALI

Programma ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals)

Il programma Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) è una collaborazione di marchi, affiliati e associati impegnati a eliminare i prodotti chimici pericolosi dalla catena del valore del settore tessile e calzaturiero. Queste organizzazioni sono impegnate a progredire verso lo scarico zero di sostanze chimiche pericolose nella catena del valore per migliorare l'ambiente e il benessere delle persone, nella consapevolezza che per raggiungere questo obiettivo saranno necessari tempo, tecnologia e innovazione.

Il programma riconosce il valore di affrontare il problema delle sostanze pericolose che possono essere scaricate nell'ambiente durante la produzione di materiali utilizzati nell'industria tessile e calzaturiera; non solo quelle che potrebbero essere presenti nei prodotti finiti ma anche composti pericolosi che potrebbero essere utilizzati all'interno della catena del valore.

Lo scopo delle linee guida per le acque reflue del programma ZDHC è quello di definire una aspettativa unificata sulla qualità dello scarico delle acque reflue che vada oltre la conformità normativa, non solo per i parametri delle acque reflue convenzionali, ma anche per le sostanze chimiche pericolose. Le presenti linee guida si basano sull'elenco ZDHC delle sostanze soggette a restrizioni di fabbricazione (MRSL), un elenco di sostanze chimiche di cui è vietato l'uso intenzionale in impianti che trasformano materiali tessili e parti di ricambio per l'industria tessile e calzaturiera.

Il primo passo verso la prevenzione della contaminazione delle acque reflue è di utilizzare formulazioni chimiche che risultino conformi all'elenco ZDHC-MRSL. Gli impianti devono altresì garantire che le acque reflue siano trattate prima dello scarico in modo da rimuovere le sostanze chimiche (tramite processi fisici, chimici o di degradazione biologica). Al fine di raggiungere un approccio unificato per l'industria tessile e calzaturiera, il Programma ZDHC incoraggia l'adozione di queste linee guida globali da parte di qualsiasi organizzazione, consorzio e fornitore interessato ad un futuro più sostenibile.



www.energycluster.it

info@energycluster.it

via Pantano, 9 – 20122 Milano

